REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

# Art. 359

## Entrata in vigore

Ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice, il presente regolamento, ad esclusione degli articoli 73 e 74, entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai sensi dell'articolo 253, comma 2, ultimo periodo, del codice, le disposizioni regolamentari di cui agli articoli 73 e 74 entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Versione in vigore dal 8 giugno 2011, non più in vigore dal 19 aprile 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 |
| Parte | VII — Disposizioni transitorie e abrogazioni parte abrogata dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regolamento-di-esecuzione-ed-attuazione-del-decreto-legislativo-12/art-359-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it